L'antiriciclaggio negli studi professionali.
Nuove indicazioni per l'adeguata verifica del cliente e gli obblighi dei professionisti

Le nuove regole relative all'adeguata verifica e i nuovi obblighi del cliente sulla trasparenza del titolare effettivo

Antonio Fortarezza

D.Lgs. 231/2007

RATIO

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

COME?

Approccio basato sulla gestione del rischio

Adeguata verifica del cliente

Adempimento degli obblighi tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività professionale.

Modello di gestione di un rischio

Il sistema fornisce strumenti e indicazioni, ma l'approccio che il destinatario ha rispetto al rischio **determina la modalità con cui esso decide di gestirlo**.

- Sanzioni amministrative
- Sanzioni penali
- Favoreggiamento
- Concorso
- Rischio reputazionale

I professionisti obbligati Art. 3 comma 4 D.Lgs. 231/2007

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i revisori legali
- i notai e gli avvocati
  quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Il cliente

D.Lgs. 231/2007 il cliente

Persone fisiche

- Persone fisiche

Persone non fisiche

- Enti con personalità giuridica
  - Società di capitali
  - Associazioni riconosciute
  - Fondazioni
  - Etc
- Enti senza personalità giuridica
  - Società di persone
  - Associazioni non riconosciute
  - Etc
- Trust

Il D.Lgs. 231/2007 è una norma di conformità e si occupa nei suoi precetti di categorie di soggetti ben precisi che dobbiamo memorizzare ai fini di una migliore gestione organizzativa

Persona politicamente esposta

Persona politicamente esposta

Art. 1, comma 2, lett dd), D.lgs. 231/2007	Definizione di persona politicamente esposta
Art. 24, D.lgs. 231/2007	Adeguata verifica rafforzata
Art. 18, comma1, lettera c), D.lgs. 231/2007	Situazione economico-patrimoniale del cliente
Art. 18, comma1, lettera d), D.lgs. 231/2007	Provenienza dei fondi

Situazione prevista dal D.lgs. 231/2007 ad alto rischio

La legge ci dice ATTENZIONE

A qualunque livello si incroci una PEP (cliente, esecutore, socio, titolare effettivo, controparte) o suoi familiari etc, la normativa nazionale ed internazionale dice ai destinatari di essere più attenti

Il titolare effettivo

Titolare effettivo – le indicazioni del D.Lgs. 231/2007

La normativa, nel caso di persone non fisiche, fornisce le seguenti indicazioni:

Art. 20, comma 1	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 2	Criterio specifico per le società di capitali
Art. 20, comma 3	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 4	Criterio generale per le persone non fisiche
Art. 20, comma 5	Criterio specifico per le persone giuridiche private
Art. 22, comma 5	Criterio specifico per i trust

Per come è impostata la norma in presenza di una persona non fisica si dovrà sempre individuare il titolare effettivo

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una società di capitali

Caso in cui la proprietà diretta o indiretta è individuabile in maniera univoca

Art. 20 D.lgs. 231/2007

1

Proprietà diretta:
Titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

Proprietà indiretta:
Titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Caso in cui la proprietà diretta o indiretta non è individuabile in maniera univoca

Art. 20 D.lgs. 231/2007

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente in forza:

2

- ✓ Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- ✓ Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
- ✓ Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

Caso in cui non sia possibile individuare la proprietà diretta o indiretta e non sia possibile individuare chi esercita il controllo

Art. 20 D.lgs. 231/2007

3

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una società di persone

Titolare effettivo nelle società di persone

Il legislatore non fornisce nessuna indicazione specifica

Art. 20, D.lgs. 231/2007

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Titolare effettivo nelle società di persone

Tutti i soci a prescindere dalle quote di partecipazioni e dalla tipologia di partecipazione

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata

Persone giuridiche private Dpr 10/02/2000, n. 361

Art. 20 D.lgs. 231/2007

(associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)

Nelle persone giuridiche private:
sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- ✓ i fondatori, ove in vita;
- ✓ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- ✓ i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva nel caso in cui il cliente sia un trust

I titolari effettivi nel trust

Art. 22, comma 5, D.lgs. 231/2007

«Cumulativamente» l'identità del:

- ✓ Fondatore, del fiduciario o dei fiduciari
- ✓ Guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario
- ✓ Ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari
- ✓ Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- ✓ Di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con la riforma del D.Lgs. 90/2017 non vi è più nessun riferimento al controllo del 25%

Adeguata verifica

Adeguata verifica del cliente = Conoscere il cliente

Quando	Contenuto	Modalità
Art. 17 D.Lgs. 231/2007	Art. 18 D.Lgs. 231/2007	Art. 19 D.Lgs. 231/2007

Procedura organizzativa, nulla di più

Dati e informazioni che in moltissimi casi dobbiamo acquisire per eseguire la prestazione professionale

Adeguata verifica del cliente

QUANDO?

I professionisti, procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- in occasione ~~dell'instaurazione di un rapporto continuativo o~~ del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, **disposta dal cliente**, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Adeguata verifica del cliente

CONTENUTO DELL'ADEGUATA VERIFICA

- Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore
- Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo
- Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta
- Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del cliente e dell'esecutore	Si deve svolgere in **presenza del cliente** o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi **forniti dal cliente**, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare **l'esistenza e l'ampiezza del potere** di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso **ad altre fonti attendibili e indipendenti**.

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Identificazione del titolare effettivo	Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori. Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo **forniti dal cliente**. Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Verifica dell'identità del titolare effettivo	Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto	Consiste nell'**acquisizione** delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a: •Informazioni sull'instaurazione del rapporto •Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore •Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo •Informazioni sull'attività lavorativa •Situazione economico patrimoniale E nella **verifica della compatibilità** dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

Adeguata verifica del cliente

MODALITA' DI ADEMPIMENTO

Adempimento	Modalità di adempimento
Controllo costante nel tempo	In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone: •Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. •**aggiornamento** dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

Non esistono regole o determinazioni legali sulla frequenza poiché le stesse dovranno essere definite nell'ambito delle misure organizzative tenuto conto della diversa classe di rischio assegnata al cliente

Adeguata verifica del cliente

LA TEMPISTICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA

Situazioni normali o ordinarie Art. 18, comma 2	**Identificazione e verifica** prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale
Situazioni in presenza di basso rischio Art. 18, comma 3	**Identificazione** prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, **verifica** entro 30 giorni del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione
Incarichi di difesa o attività giudiziale Art. 18, comma 4	**Identificazione** durante la fase di esame della posizione giuridica del cliente, **verifica** al momento del conferimento dell'incarico

Adeguata verifica del cliente

IDENTIFICAZIONE SENZA LA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE

Art. 19 D.Lgs 231/2007	Art. 26 D.Lgs 231/2007
ACQUISIZIONE DEI DATI DEL CLIENTE DA ATTI PUBBLICI, ARCHIVI CAMERALI, DA PRECEDENTE IDENTIFICAZIONE	ACQUISIZIONE DEI DATI DI TERZI CHE HANNO UN RAPPORTO CON IL CLIENTE E HANNO SVOLTO L'ADEGUATA VERIFICA

In attesa di eventuali regole tecniche per i professionisti:

Comunicato Banca d'Italia 9/2/2018 – Provvedimento Banca d'Italia 3/4/2013.

- acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia – acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un documento di identità non scaduto
- ulteriore verifica dei dati acquisiti a titolo esemplificativo: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Al momento altre soluzioni non ve ne sono

Impossibilità di svolgere l’adeguata verifica del cliente

I professionisti che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, **si astengono** dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Parte in un paese ad alto rischio e……

OBBLIGO DI ASTENSIONE

I soggetti obbligati **si astengono** dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte **società fiduciarie, trust, società anonime** o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Titolare effettivo – opacità – trasparenza nella titolarità

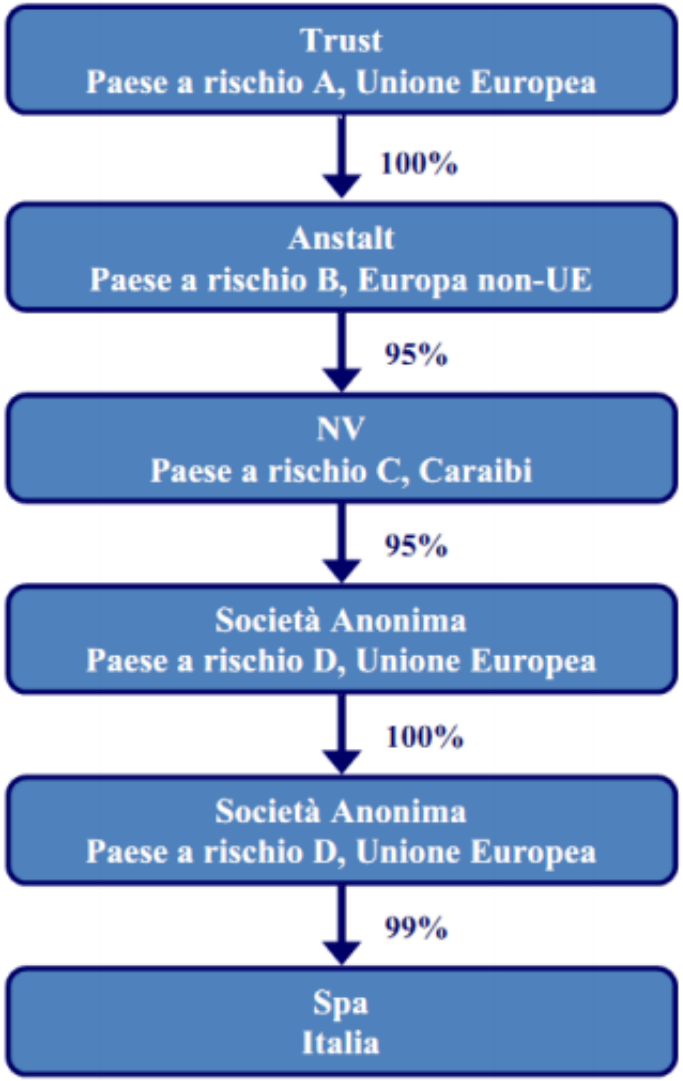

CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO

OBBLIGO DI ASTENSIONE ART. 42

società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo **né verificarne l'identità**

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Gli obblighi degli enti e dei trust con riferimento al titolare effettivo dal 4/7/2017

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Dichiarazione responsabile del cliente

Art. 22, comma 1, D.lgs. 231/2007	I clienti **devono fornire per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate relative al titolare effettivo.
Art. 55, comma 3, D.lgs. 231/2007	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che fornisce dati non veri o falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore **a cinque anni**, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.
Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007	Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.
Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007	L'amministratore che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Organi di controllo (Sindaci etc) – Assemblee straordinarie (Notaio)

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di acquisire i dati della propria titolarità effettiva

Modalità di conservazione:

CAPO II
Obblighi di conservazione

Art. 31 Obbligo di Conservazione
Art. 32 Modalità di conservazione

Cosa e come conservare

Sanzioni:

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul titolare effettivo, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Art. 57, comma 1 e 2, D.lgs. 231/2007

Ai soggetti che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 50.000 euro

Gli obblighi del cliente con riferimento al titolare effettivo:

Obbligo di comunicare al Registro Imprese i dati del titolare effettivo

Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica al Registro delle Imprese.
Art. 21, comma 1, e comma 3, D.lgs. 231/2007	L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione prevista all'articolo 2630 del codice civile (Minimo euro 103,00 massimo euro 1,032,00 per ogni amministratore).

Grazie per l’attenzione